



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.

Città Della Disfida

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

“AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ANNONA - SICUREZZA - LEGALITÀ”

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

“AFFARI SOCIO-SANITARI SPORT E TEMPO LIBERO”

REGOLAMENTO

Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per Minori e Famiglie

Approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO N.47 DEL 28/07/2021

SPINAZZOLA Adelaide

MAFFIONE Rosanna

DORONZO Carmine

MARZOCCA Ruggiero

SPINAZZOLA Massimo Antonio

MEMEO Riccardo

CORIOLOANO Antonio

DELVECCHIO Benedetto

DIPAOLA Giuseppe

LOSAPPIO Giuseppe

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i principi, i criteri, la gestione, le modalità di accesso e di fruizione del Servizio di assistenza educativa domiciliare rivolto ai minori residenti nel territorio comunale ed alle loro famiglie, tenuto conto delle norme costituzionali, delle leggi nazionali e regionali.

Il Servizio di assistenza domiciliare educativa è un sistema integrato di interventi domiciliari a valenza educativa rivolti alla famiglia e ai minori che si trovano in condizioni di svantaggio socio-culturale a grave rischio di devianza o psico- patologia. Il servizio è erogato prevalentemente presso il domicilio di famiglie in situazione di disagio socio relazionale dove sono presenti uno o più minori che evidenziano difficoltà relazionali o sono a rischio di devianza sociale e/o emarginazione, pertanto esso si configura come un intervento con finalità promozionali e preventive nella direzione di promuovere la crescita e il benessere globale del minore all'interno del proprio contesto familiare e nel proprio territorio, soprattutto in periodi di difficoltà, evitando azioni di tutela più forti che richiedono forma di allontanamento. L'intervento domiciliare permette di conciliare obiettivi di sostegno e attivazione dell'intero nucleo con una necessità di tutela dei minori presenti: è uno strumento di adeguata e immediata utilità a garanzia di una progettualità di lavoro con le famiglie in carico ai servizi sociali e socio-sanitari.

Si configura come *modalità di accompagnamento* al sistema familiare perché possa assumere in maniera consapevole funzioni legate all'accudimento, al riconoscimento e al rispetto dei segnali di sviluppo psicofisico dei figli, alla conquista di soggettività autentiche connesse all'assunzione di responsabilità.

Art.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono i minori, anche disabili, e le loro famiglie residenti nel Comune Barletta compreso l'agro.

Il Servizio Educativo Domiciliare è un servizio indirizzato a:

- famiglie che presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio relazionale, affettivo e materiale;
- famiglie in cui sia previsto il rientro del minore da strutture tutelari o affido;
- minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
- minori a rischio di devianza sociale o emarginazione;
- minori con difficoltà di inserimento scolastico/ formativo e lavorativo, eventualmente segnalati anche da scuole, dai servizi della ASL/BA e da altre agenzie socio-educative del territorio.

L'accesso all' assistenza educativa domiciliare di cui al presente appalto è strettamente subordinato e correlato alla segnalazione del caso da parte del Servizio Sociale Professionale all'Ente gestore.

L'ammissione e la dimissione dell'utenza dovranno avvenire attraverso comunicazione del responsabile del servizio per il Comune di Barletta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Servizio è attivato alla presenza di:

- gravi problematiche familiari di tipo socio-economico, psicologico, sanitario, ecc.;
- inadempienza scolastica;
- minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
- minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento;
- minori sottoposti a provvedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale per Minorenni, Giudice Tutelare, Procura minorile).

Art.3 FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare è finalizzato all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno del percorso evolutivo di minori, anche disabili, in condizioni di rischio per l'appartenenza a nuclei familiari multiproblematici e/o connotati da elementi di fragilità sociale, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Barletta.

L'obiettivo generale dell'ADE è quello di prevenire e sostenere i minori al fine di tutelare, accompagnare e promuovere risorse personali e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali.

Alla luce di quanto premesso gli obiettivi specifici da perseguire saranno i seguenti:

- recuperare e rinforzare la funzione educativa delle figure parentali in caso di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa, laddove si riconoscano risorse e potenzialità sulle quali agire;
- prevenire l'allontanamento dei minori dal loro contesto di vita familiare e sociale;
- aiutare la famiglia a scoprire e rivalutare le proprie risorse, attuando un sostegno che non sia sostitutivo né disconfermante;
- recuperare i rapporti del minore e della sua famiglia con il territorio, costruendo una rete di legami tra il nucleo e l'ambiente;
- promuovere un processo di cambiamento reale nella famiglia di appartenenza del minore, al fine di migliorare la loro qualità della vita;
- supportare la famiglia sul piano educativo e dell'accudimento;
- fornire ai minori un supporto educativo scolastico ed extrascolastico che li aiuti a riformulare le attribuzioni di senso dei loro contesti vitali;
- affiancare il minore nel suo processo di crescita, affrontando eventuali situazioni di solitudine, o di mancanza di stimoli culturali che possano invalidare il suo percorso formativo, tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione nel contesto del territorio;
- sviluppare nel minore, a seconda dell'età e del grado di maturazione, la consapevolezza delle proprie risorse, la crescita di fiducia in se stessi e l'acquisizione di abilità sociali e funzionali;
- prevenire e contrastare situazioni di maltrattamento e/o mancanza di cure, tutelando il minore nel suo diritto ad essere ascoltato ed a esprimere le proprie inclinazioni ed attitudini;
- prevenire e ridurre la dispersione scolastica;
- attuare un sistema di aiuto a rete con una conseguente maggiore integrazione e collaborazione tra servizi plurimi e figure professionali diverse tra pubblico, privato sociale e volontariato.

Art. 4 PRESTAZIONI

L'A.D.E. garantisce un insieme di prestazioni in forma integrata attivate secondo il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in relazione ai bisogni del minore e della famiglia nel quale è inserito.

Le principali attività/prestazioni previste per il Servizio, oggetto del presente Capitolato, saranno:

- A) Attività/Prestazioni di coordinamento e d'integrazione con i Servizi territoriali;
- B) Attività/Prestazioni di tipo psicologico;

c) Attività/Prestazioni di Sostegno educativo domiciliare.

In particolare Il Servizio dovrà effettuare le seguenti prestazioni a supporto dei minori e famiglia quali:

- Supporto pedagogico ed alla gestione delle competenze educative genitoriali, tramite l'osservazione delle dinamiche intra-familiari, la mediazione del rapporto genitori-figli, lo stimolo all'acquisizione di nuovi modelli educativi, il miglioramento dei rapporti tra servizi istituzionali e famiglia;
- Rafforzamento dei comportamenti positivi genitoriali tramite il coinvolgimento attivo del contesto familiare;
- Affiancamento e sostegno della diade madre-bambino e coinvolgimento della figura paterna, nel caso di minori in età prescolare;
- Supporto educativo alla relazione genitori-figli: tutoraggio familiare, affiancamento alle neo-madri, ai genitori nei momenti di rientro del minore in famiglia da comunità e/o affido;
- Mediazione scolastica quali supporto alla relazione scuola-famiglia, collaborazione con il corpo docente per la stesura e l'attuazione del Piano Didattico Personalizzato - PDP;
- Supporto e sostegno nei contesti di socializzazione in cui il minore vive relazioni tra pari per supportarlo in un'adeguata interazione;
- Pronto intervento per affrontare un bisogno improvviso dei minori e delle famiglie e consentire la gestione dell'emergenza;
- Sostegno relazionale e sostegno alla quotidianità, nei casi di temporanea impossibilità della famiglia ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni quotidiani del minore, in relazione alla sua età (alimentazione, igiene personale, vigilanza, istruzione.);
- Accompagnamento, orientamento ed aiuto allo studio e conduzione di attività educative;
- Orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio in risposta ai bisogni rilevati;
- Supporto alla coppia genitoriale nelle mansioni di pulizia della casa, pulizia personale, gestione del denaro, problematiche di carattere sanitario etc.;
- Prestazioni di cura degli ambienti di vita della persona e di tipo assistenziale, di aiuto nelle attività di cura della persona e di aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere;
- Attività relative alla creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia, frutto di collaborazioni ed intese con le associazioni, le organizzazioni di volontariato, la scuola e gli organismi presenti sul territorio ai fini della positiva integrazione dei minori nel contesto sociale e nel gruppo dei pari.

Art.5 SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio viene prevalentemente svolto presso il domicilio del minore. Le abitazioni che ospitano il servizio devono possedere i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità di destinare "spazi dedicati" alle attività con i minori. Laddove ciò non fosse possibile il Servizio Sociale di riferimento valuterà la possibilità di dislocare alcune attività mirate presso le sedi dell'Ente gestore o di altre Agenzie educative territoriali. Sono altresì previste attività extradomiciliari presso le Agenzie Educative Territoriali o altre strutture individuate dall'Ente Gestore.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni di assistenza domiciliare Educativa per minori dovranno essere garantite di norma dal Lunedì al Venerdì, presuntivamente dalle 8.00 alle 20.00, ad eccezione dei giorni festivi. L'appaltatore dovrà altresì garantire eventuali interventi in trasferta (accompagnamenti) su richiesta del servizio sociale comunale.

In ragione di particolari ed eccezionali esigenze, qualora previsto nel PEI, il servizio potrà essere erogato anche durante i giorni festivi.

L'ora di assistenza a favore del nucleo sarà considerata al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

Nello specifico il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare comprende attività domiciliari e nei contesti di vita dei destinatari da erogarsi in prestazioni orarie in riferimento al bisogno degli utenti.

ART. 7 SPESA DEL SERVIZIO

L'ADE, vista la sua complessità e l'elevata diversificazione degli interventi, non prevede compartecipazione economica da parte del cittadino.

Art. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

FASE I -PROPOSTA

Il Servizio viene richiesto dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale del Comune di Barletta-Area Minori attraverso apposita scheda corredata dal consenso formale dei genitori o di chi ne esercita la funzione (tutore, affidatario...) ad eccezione degli interventi di tutela e protezione predisposti dall'Autorità giudiziaria.

L'assistenza domiciliare educativa al minore viene realizzata nell'ambito di una progettazione più complessiva relativa al minore ed è uno dei diversi interventi che concorrono strategicamente a favorire il recupero del contesto familiare, a tal fine è auspicabile il coinvolgimento dei genitori ed il consenso.

E' altresì possibile in situazioni limite (Provvedimento del Tribunale per i Minori di affido al Servizio Sociale), progettare interventi di ADE senza il consenso dei genitori.

Il Responsabile del Servizio del Comune di Barletta, accertata l'opportunità della richiesta, previa verifica dei requisiti e della conformità dell'istruttoria provvede a ratificare la domanda ed a proporre al Dirigente l'ammissione al Servizio. La comunicazione di ammissione viene inviata al cittadino, all'Ente gestore ed all'assistente sociale comunale per l'avvio della procedura di presa in carico.

In caso di diniego lo stesso viene opportunamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato ed all'Assistente sociale referente del caso.

Qualora le domande pendenti siano superiori al monte ore disponibile del servizio si procede alla convocazione di apposita Commissione tecnica di valutazione, composta dal Dirigente, dal Responsabile del servizio e da almeno un'Assistente sociale. Quest'ultima dovrà di volta in volta elaborare apposita graduatoria di accesso alle ore disponibili nonché il monte ore da attribuire a ciascun minore nei limiti delle ore disponibili.

FASE II -PRESA IN CARICO

La richiesta viene raccolta dall'equipe educativa dell'appaltatore, che provvede ad individuare l'educatore preposto a una prima fase di osservazione.

1. *osservazione o mappatura del territorio.* L'educatore, dopo essere stato presentato

alla famiglia e, se del caso, al minore in favore del quale si attua l'intervento, provvede alla fase di osservazione, secondo i modi e i tempi fissati durante la riunione con il servizio sociale. La fase di osservazione termina, di norma dopo trenta giorni lavorativi, con la stesura di una relazione che riassume gli elementi raccolti e nella quale sono formulate valutazioni in ordine agli obiettivi e alle strategie educative da attuare. La relazione finale è presentata al servizio sociale.

2. *formulazione del progetto educativo individualizzato*. Sulla base della relazione, l'équipe formula una proposta di progetto educativo al Servizio Sociale Professionale, nel quale devono venire indicati gli obiettivi a medio e lungo termine e le modalità di svolgimento. Resta inteso che, dal momento della presentazione dell'educatore alla famiglia alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato, non deve essere superato il periodo massimo di quaranta giorni.

3. *programmazione delle attività e delle risorse disponibili per ciascun progetto*.

4. *presa in carico e realizzazione del progetto di intervento* mediante elaborazione del Contratto con la famiglia: gli impegni reciproci relativi al progetto ed al suo svolgimento devono di norma essere condivisi con la famiglia del minore interessato e sottoscritti. Per la predisposizione del contratto sociale viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale: gli obiettivi del programma; le risorse professionali e sociali attivate; gli interventi previsti; la durata; gli strumenti di valutazione; le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato; i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno. Il contratto sociale viene sottoscritto dal Servizio sociale comunale, dall'équipe dell'ente gestore e dell'interessato, o suo delegato, condizione imprescindibile all'avvio delle attività previste dal progetto.

5. *monitoraggio delle attività e degli interventi*. Durante le verifiche in itinere è possibile apportare eventuali modifiche agli obiettivi e alle azioni.

6. *relazione e valutazione dei risultati*. I progetti devono mettere in evidenza gli obiettivi fissati e i tempi di raggiungimento degli stessi. Quando il progetto abbia realizzato gli obiettivi previsti, si provvede alla sua chiusura ed all'elaborazione di un'apposita relazione. Il progetto potrà avere una durata massima pari a 10 mesi.

7. *Riunioni operative*. Sono organizzate, di norma, riunioni operative, che prevedono la partecipazione dei vari soggetti facenti parte dello staff tecnico-progettuale. Vi partecipano il responsabile comunale del servizio, l'assistente sociale comunale referente del caso, il coordinatore operativo dell'appaltatore, per una verifica e valutazione dell'andamento complessivo del servizio, sia dal punto di vista organizzativo che gestionale, sulla base dei dati di sintesi forniti dall'azione di monitoraggio.

FASE III - VERIFICA E MONITORAGGIO

La fase di verifica è tesa a monitorare l'intervento durante il suo strutturarsi e durante l'intero percorso evolutivo. È possibile distinguere tre modalità in base alle quali effettuare la verifica dell'intervento e la valutazione del servizio:

- Verifica in itinere: consiste in un incontro periodico tra l'assistente sociale di riferimento e l'équipe dell'Ente gestore. L'incontro è finalizzato alla ridefinizione in itinere degli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
- Verifica intermedia: si caratterizza per aggiornare il lavoro con il nucleo familiare e a verificare gli obiettivi stabiliti dal PEI.
- Verifica conclusiva: è la fase in cui viene pianificato il processo di dimissione, attraverso la stesura di una relazione finale, con la quale è possibile evidenziare la corrispondenza fra obiettivi previsti ed obiettivi raggiunti.

ART.9 DURATA DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE, CESSAZIONE, MODIFICA DEGLI INTERVENTI

Il servizio ADE per ciascun utente potrà avere una durata massima pari a 10 mesi, eventualmente rinnovabili per un max di ulteriori 6 mesi, previa proposta dettagliata e motivata dell'Assistente sociale referente del caso e relazione socio-educativa dell'Ente gestore. Tale proposta viene valutata dal Responsabile del Servizio di concerto con il Dirigente tenendo conto anche della lista d'attesa.

Il servizio può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni nei seguenti casi:

1. ricovero temporaneo in struttura ospedaliera o riabilitativa;
2. soggiorno temporaneo dell'utente presso parenti;
3. trasferimento temporaneo presso altra località.

Il servizio può cessare nei seguenti casi:

1. raggiungimento degli obiettivi;
2. trasferimento della residenza;
3. rinuncia da parte dei genitori;
4. ricovero definitivo in struttura comunitaria;
5. mancanza di rispetto del P.E.I.(Piano Educativo individualizzato);
6. venir meno delle condizioni per attivare gli interventi educativi o per portarli a termine,
7. sospensioni superiori a trenta giorni.

In casi particolari l'assistente sociale comunale dell'area minori può chiedere al Dirigente ed al Responsabile Comunale del servizio un aumento o diminuzione del monte ore settimanali degli interventi educativi. Tale richiesta potrà essere accolta a seguito di verifica sulle condizioni del minore e della famiglia coinvolta.

Art. 10 Funzioni generali dell'Amministrazione comunale

- Ammissione al servizio;
 - programmazione generale del servizio;
 - controllo in merito al rispetto delle norme contrattuali, previdenziali ed assistenziali per il personale impiegato dall'appaltatore;
 - raccordo con il coordinatore operativo dell'appaltatore;
 - monitoraggio, controllo e vigilanza sulle prestazioni del servizio, sulla qualità, sulla quantità, sulla continuità e durata delle prestazioni;
 - titolarità del caso, che si estrinseca nelle seguenti competenze: scelta della casistica e valutazione delle priorità; valutazione situazione dei casi, individuazione tipologia di intervento, formulazione indirizzi per la proposta di progetto educativo, approvazione del progetto educativo e attivazione di altre risorse (es. agenzie pubbliche sociali, educative, sanitarie; volontariato, etc.) e gestione delle relazioni con queste; verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti; valutazione ed approvazione della programmazione operativa dello staff tecnico progettuale.
 - controlli sulla qualità, efficacia ed efficienza del servizio, nonché l'adozione degli strumenti più opportuni affinché all'attività valutativa partecipino i destinatari degli interventi nonché i soggetti collettivi interessati alla tutela delle fasce deboli.
- Al Responsabile del Servizio per l'Ambito compete l'indirizzo ed il controllo delle attività, d'intesa con il Coordinatore dell'impresa aggiudicataria, e la vigilanza sulle attività espletate dagli operatori.

Art. 11 PERSONALE

Gli operatori del servizio devono essere in possesso di titoli previsti dalla normativa vigente, con una accertata esperienza in ambito socio-educativo.

L'Ente gestore garantisce la continuità di presenza del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e che le assenze, a qualsiasi titolo, dello stesso siano sostituite da operatori in possesso degli stessi titoli di quelli sostituiti.

Per la realizzazione del Servizio l'Ente gestore deve mettere a disposizione il seguente personale:

- un coordinatore;
- uno psicologo;
- un gruppo di educatori professionali con qualifica socio-pedagogico ovvero qualifica di pedagogista fisso e costante così come da testo novellato dell'art. 46 del R.r. n. 4 del 2007;
- un operatore socio-sanitario.

Il **Coordinatore**, referente unico dell'Ente gestore, mantiene i contatti costanti con la stazione appaltante per il controllo dell'andamento del servizio. Il Coordinatore è un esperto in grado di programmare, organizzare, gestire e rendere operativa l'equipe, rispetto alla quale ha funzione di coordinamento. Il Coordinatore deve essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 46 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. con esperienza lavorativa almeno annuale nei servizi/strutture socio assistenziali, quali previsti nel R.R. n.4/2007 e s.m.i., al fine di garantire ai destinatari del servizio, la dovuta competenza professionale, riducendo al massimo i tempi di start-up.

Lo **Psicologo**, con titolo previsto dalla normativa vigente - con iscrizione all'Albo professionale e comprovata esperienza nei servizi per minori, esercita le seguenti funzioni: concorrere alla definizione del PEI per gli aspetti relazionali e comunicativi; rileva elementi di disagio nel minore rispetto alla convivenza nel contesto familiare; ascolta, orienta ed indirizza l'utente verso percorsi di riconversione psico-relazionale.

L'**Educatore**, in possesso dei requisiti di cui all'art.46 del Regolamento Regionale n. 4/2007 con esperienza almeno annuale in strutture o servizi socio educativi, assicura le funzioni educative attraverso:

- progettazione di interventi educativi finalizzati dopo aver valutato le abilità e le potenzialità dei singoli soggetti, anche in collaborazione con le altre professionalità previste;
- proposizione dei piani educativi personalizzati, realizzazione degli stessi per ciascun utente ammesso al Servizio, provvedendo alla loro verifica, in collaborazione con la figura del coordinatore;
- organizzazione e gestione di attività di laboratorio, di attività di gruppo ed individuali;
- mantenimento di relazioni significative con gli utenti anche attraverso la comunicazione non verbale, tonica ed emozionale;
- raccolta sistematica, mediante osservazioni sugli utenti, di elementi utili alla discussione ed alla programmazione e revisione degli interventi educativi ed assistenziali.

L'**operatore Socio Sanitario** deve essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS).

La figura professionale suddetta deve possedere esperienza lavorativa nei servizi/strutture socio assistenziali, quali previsti nel R.R. n.4/2007 e s.m.i., al fine di garantire ai destinatari del servizio, la dovuta competenza professionale, riducendo al massimo i tempi di start-up.

Art. 12 FORME DI TUTELA

Al fine di garantire il corretto esercizio dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso alle prestazioni, le persone richiedenti sono informate circa gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali. Le modalità di attivazione delle forme di tutela (la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni) vengono adottate con successivo atto Responsabile del Servizio. In ogni caso il Servizio sociale verifica il contenuto della segnalazione o del reclamo e provvede di conseguenza dando conoscenza all'interessato dell'esito della segnalazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Servizio sociale utilizza i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per i fini strettamente necessari alla definizione dell'intervento, nei termini e con le modalità previste dalla normativa. Il trattamento dati avviene nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.